

Nota n°: 06/2022

Oggetto: *Welfare aziendale buoni carburante*

Sommario: A specifica della circolare n° 11 del 25 marzo u.s. relativa alle novità del DL energia, con la presente si approfondisce il tema dei buoni carburante.

Contenuto: _____

I datori di lavoro privati potranno offrire ai propri dipendenti, a titolo gratuito, buoni benzina per un valore massimo di 200 euro netti (a persona), non soggetti a tassazione. È quanto prevede l'articolo 2 del DL 21 del 21 marzo 2022, tra le misure per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei carburanti.

Dal punto di vista fiscale (e conseguentemente contributivo) la norma introduce una previsione di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Tuir.

Si tratta, quindi, di una specifica previsione che si affianca e si aggiunge a quella generale e già prevista che individua un valore soglia di 258,23 euro per la detassazione dei benefit in natura.

Il valore dei buoni carburante, nel limite di 200 euro per singolo dipendente, non dovrà, quindi, essere conteggiato per il calcolo del raggiungimento dei 258,23 euro (si ricorda che per il 2022, tale valore non beneficia dell'aumento a 516,46 euro applicato per il solo 2020 e 2021).

La nuova norma produce l'effetto indiretto, per quelle imprese che hanno già adottato simili iniziative, di liberare una quota dei 258,23 euro per destinarli ad altri benefit (200 euro possono essere erogati in buoni carburante e 258,23 euro in benefit di altra natura).

L'erogazione dei buoni deve avvenire entro il 31 dicembre 2022. Dopodiché il lavoratore potrà consumare il buono carburante anche oltre l'anno 2022 (in questo caso dovrà verificare la data di scadenza stampigliata sul buono stesso).

Va corrisposto unicamente ai lavoratori dipendenti, quindi non a collaboratori (es. co.co.co. o lavoratori autonomi occasionali) stagisti, e amministratori.

Il valore non ha obbligo di riproporzione nel caso di dipendenti part-time o assunti con contratto a termine.

Rimane da chiarire se la nuova agevolazione per il buono carburante trovi applicazione anche nell'ipotesi in cui il buono venga riconosciuto ad personam (solo ad un lavoratore ovvero solo ad alcuni lavoratori) e non alla generalità o a categorie omogenee di lavoratori (in analogia a quanto previsto per i beni e servizi soggetti al limite di esenzione di euro 285,23).

In attesa di intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate si ritiene consigliabile attribuire i buoni carburante alla generalità dei lavoratori o almeno a categorie omogenee degli stessi.

Rimangono inoltre fuori dal perimetro della nuova disposizione i lavoratori dipendenti che utilizzano l'auto aziendale che seguono regole di tassazione basate sui diversi criteri forfettari.

L'acquisto e le modalità variano in base al gestore (alcuni danno la possibilità, attraverso registrazione a portale, di effettuare l'acquisto in autonomia, altri prevedono l'acquisto attraverso le agenzie commerciali di zona) e possono essere inserite all'interno dei portali di Welfare ove già utilizzati.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti ed assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello STP SRL
Dott.ssa Martina Dalla Pria